



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

## **COMMISSIONE FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**25 GIUGNO 2013**

**Il regime fiscale delle operazioni straordinarie internazionali**

Corso di diritto tributario internazionale e comunitario

*GIUSEPPE ASCOLI*

*FEDERICO RAFFAELLI*



## Indice

- Il regime dei conferimenti nella normativa fiscale interna
- Il regime fiscale dei conferimenti intracomunitari e le condizioni di applicabilità del regime di neutralità fiscale
- La facoltà di assoggettamento ad imposta sostitutiva delle plusvalenze in sospensione d'imposta derivanti da operazioni straordinarie internazionali
- Il regime delle fusioni e scissioni nella normativa fiscale interna
- Le fusioni e le scissioni intracomunitarie e le condizioni di applicabilità del regime di neutralità fiscale
- Il regime fiscale del trasferimento di sede all'estero e gli orientamenti della giurisprudenza comunitaria sulla exit tax



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

## Il regime dei conferimenti nella normativa fiscale interna




**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

## Cessione e conferimenti di aziende



## Cessione e conferimento di azienda - quadro normativo post finanziaria 2008 (L. n. 244 del 24/12/2007)

- Art. 9
- Art. 86
- Art. 101
- Art. 176





## **Cessione di azienda - art. 86**

- Tassabilità unicamente in base al regime ordinario
- Possibile rateazione in 5 anni per le aziende possedute da almeno 3 anni
- Possibilità di effettuare una “permuta” di azienda con tassazione del solo eventuale conguaglio in denaro
- Possibile tassazione separata per l'imprenditore individuale che ceda l'azienda posseduta da più di 5 anni (art. 17)
- Possibilità di ammortizzare l'avviamento in 18 anni (art. 103)



## Conferimento di azienda - art. 176 (1,2) Ambito soggettivo ed oggettivo

- **Soggetto conferente e conferitario**
  - Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa
- **Soggetti non residenti**
  - Il soggetto conferente e/o il soggetto conferitario possono essere non residenti a condizione che il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato
- **Aziende**
  - Il complesso aziendale trasferito deve essere autonomo e atto a produrre reddito
  - L'azienda può essere situata in Italia o all'estero (in questo ultimo caso conferente e conferitario devono essere residenti nel territorio dello Stato)



## Conferimento di azienda - art. 176 (1)

### La disciplina “obbligatoria”

- **Soggetto conferente**
  - Assunzione quale valore delle partecipazioni dell'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita
- **Soggetto conferitario**
  - Mantenimento sui beni conferiti dei valori fiscalmente riconosciuti in capo alla conferente e redazione di un prospetto di riconciliazione

Il regime di neutralità rende irrilevante ai fini fiscali l'eventuale iscrizione nelle scritture contabili del soggetto conferente o del soggetto conferitario di valori diversi da quelli fiscalmente riconosciuti.





**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**


## **Conferimento di azienda - art. 176 (2)** **Conferente o conferitario non residente**

Le disposizioni contenute nell'art. 176 si applicano anche se il conferente e/o il conferitario sono soggetti non residenti a condizione che il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato (Circ. 57/2008)




## Art. 176 – conferimento tra soggetti residenti

Caso 1a: si applica



Conferimento di  
ramo di azienda  
situato


Caso 1b: si applica



Conferimento di  
ramo di azienda  
situato all'estero



## Art. 176 – conferitario non residente





## Art. 176 – conferente non residente


Caso 3: conferitario italiano  
Si applica se azienda in Italia





## Art. 176 – conferente e conferitario non residente

Caso 4: conferente e conferitario  
non residenti  
E' rilevante se azienda in Italia




Circ. 320/E del 19.12.97

par. 2.2.



## Ci sono casi in cui l'art. 176 non si applica





**Disciplina del conferimento di azienda**  
**nel caso di impossibilità di applicazione dell'art. 176**

- Equiparazione alle cessione a titolo oneroso: art. 9 (5)
- Valore di realizzo pari a quello normale: art. 9 (2)
- Art. 86 e 101



## Conferimento di azienda - art. 176 (2-bis)

### Conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale

La successiva cessione della partecipazione è comunque tassata:

- Come se fosse una partecipazione qualificata;
- Assumendo quale costo l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita





## Conferimento di azienda - art. 176 (2-ter)

### La disciplina “opzionale”: l'imposta sostitutiva – profili soggettivi

- Possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali, optando per l'applicazione di un'imposta sostitutiva
- Opzione del conferitario anche se società di persone o in regime di trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116
- Differenza con il vecchio regime del D.lgs. 358/97 che prevedeva l'esercizio dell'opzione da parte del conferente



## Conferimento di azienda - art. 176 (2-ter) L'imposta sostitutiva – profili oggettivi

- Limitazione alle immobilizzazioni materiali ed immateriali (esclusi gli oneri pluriennali) classificate come tali nel bilancio del conferitario (art. 1(1) D.M. 25.7.08)
  - Incluso l'avviamento
  - Esclusi beni merce ed immobilizzazioni finanziarie



## Conferimento di azienda - art. 176 (2-ter) L'imposta sostitutiva – profili temporali

- Operazioni effettuate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007
  - Il momento di perfezionamento dovrebbe coincidere con l'iscrizione della delibera di aumento di capitale sociale
  - Opzione nella dichiarazione relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o il successivo (nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo di imposta)
- Operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007
  - Nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo di imposta o del periodo successivo
  - Opzione nel primo o nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007



## Conferimento di azienda - art. 176 (2-ter) Alcune precisazioni su cosa è possibile riallineare

- E' possibile il riallineamento di tutti i disallineamenti preesistenti nel bilancio della conferente. Es.
  - Subentro nella posizione del conferitario “ereditando” i disallineamenti già presenti (es. da altri conferimenti)
- Non possono formare oggetto di affrancamento
  - I disallineamenti derivanti da deduzioni extracontabili
    - Norma speciale: deve essere applicata prioritariamente!
  - I disallineamenti già presenti nel bilancio della conferitaria prima dell'operazione straordinaria



## Conferimento di azienda - art. 176 (2-ter) L'imposta sostitutiva – l'affrancamento parziale

Possibile affrancamento parziale

- Categorie omogenee
  - » 5 categorie per beni immobili (vedi art. 1(2), D.M. 25/07/2008)
  - » Beni mobili raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento
- Immobilizzazioni immateriali sempre singoli beni
  - » Esclusi gli oneri pluriennali (riferimento a “beni”)

Differenza con

- Il regime previsto dal D.lgs. 358/97
- Affrancamento Quadro EC
  - » Intero ammontare per categoria omogenea



## Conferimento di azienda - art. 176 (2-ter)

### L'imposta sostitutiva – gli effetti

- **Ammortamento, calcolo del plafond delle spese di manutenzione**
  - Dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata (i.e., presentata la dichiarazione) l'opzione
  - Esempio:
    - Conferimento anno 2009
    - Opzione esercitata nella dichiarazione presentata nel 2010
    - Ammortamenti, calcolo plafond riconosciuti dal 2010
- **Plusvalenza**
  - Dal quarto periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è esercitata (i.e., presentata la dichiarazione) l'opzione
  - Esempio:
    - Conferimento anno 2009
    - Dichiarazione presentata nel 2010
    - Plusvalenza riconosciuta dal 2014



## Conferimento di azienda - art. 176 (2-ter) L'imposta sostitutiva – il vincolo di detenzione

- Se realizzo prima del quarto periodo di imposta successivo all'esercizio dell'opzione
  - Valore del bene ridotto dell'importo affrancato e degli ammortamenti dedotti
  - Accreditamento dell'imposta sostitutiva corrisposta
    - Quale aliquota (12%, 14% o 16%)? Il decreto non lo dice!
    - Logica vuole l'aliquota più elevata



## Conferimento di azienda - art. 176 (2-ter)

### L'imposta sostitutiva – le modalità e l'importo da corrispondere

- L'opzione si intende perfezionata con il versamento della prima rata
- La misura dell'imposta sostitutiva per ciascun conferimento è così fissata:
  - 12% fino ad € 5.000.000
  - 14% per la parte eccedente e fino ad € 10.000.000
  - 16% per la parte eccedente
    - Tre rate:
      - 30% - 40% - 30% con interessi del 2,5% (sulla seconda e terza rata)





## Conferimento di azienda - art. 176 (2-ter)

### L'imposta sostitutiva – criticità

- **Criticità per i soggetti IAS**
  - L'iscrizione dei cespiti in bilancio non è suddivisa tra immobilizzazioni (materiali ed immateriali) ed attivo circolante così come avviene per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali
  - Si ritiene che i soggetti IAS possano comunque optare per l'affrancamento con riguardo a quei beni che, ove fossero stati adottati gli schemi di bilancio previsti dai principi contabili nazionali, avrebbero idealmente trovato collocazione tra le immobilizzazioni materiali ed immateriali
- **Altra criticità (per soggetti IAS e non IAS)**

Sindacabilità da parte dell'Amministrazione dei criteri adottati per ripartire i maggiori valori:

- attivo circolante vs immobilizzazioni
- beni con un più o meno rapido ammortamento ai fini fiscali



## Conferimento di azienda - art. 15 (10-12) DL 185/2008

### L'imposta sostitutiva – profili oggettivi

- Possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio ad alcune attività optando per l'applicazione di un'imposta sostitutiva. Si devono considerare i disallineamenti esistenti alla chiusura del periodo d'imposta in cui è stata realizzata l'operazione straordinaria
- **Ambito oggettivo:**
  - avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali (qualsiasi immobilizzazione immateriale a vita utile indefinita, nonché gli oneri pluriennali) (comma 10)
  - Attività diverse da quelle indicate nell'art. 176 (2-ter) (e.g. rimanenze di magazzino, titoli immobilizzati e non, crediti) (comma 11)



## Conferimento di azienda - art. 15 (10-12) DL 185/2008

### L'imposta sostitutiva – profili temporali

- Operazioni effettuate:
  - a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
  - entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007



**Conferimento di azienda - art. 15 (10-12) DL 185/2008**  
**L'imposta sostitutiva – l'affrancamento parziale**

Possibile affrancamento parziale (senza possibilità di affrancare la residua parte del disallineamento nei periodi d'imposta successivi)

- Immobilizzazioni immateriali singoli beni
- Singole fattispecie = categorie omogenee (C.M. 28/2008)



## Conferimento di azienda - art. 15 (10-12) DL 185/2008

### L'imposta sostitutiva – gli effetti

- **Ammortamento**
  - A partire dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva
  - L'ammortamento fiscale del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuato in misura non superiore ad un decimo, a prescindere dall'imputazione a CE
- **Plusvalenza**
  - Dal quarto periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è esercitata l'opzione per avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali (C. Assonime 28/2009)
  - Dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva per le attività diverse da quelle indicate nell'art. 176 (2-ter) (comma 11)



## Conferimento di azienda - art. 15 (10-12) DL 185/2008

### L'imposta sostitutiva – le modalità e l'importo da corrispondere

- L'opzione si intende perfezionata con il versamento dell'imposta sostitutiva
- La misura dell'imposta sostitutiva per ciascun conferimento è così fissata:
  - 16% per avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali
  - 20% per crediti
    - Unica soluzione
- Alle attività diverse da quelle indicate nell'art. 176 (2-ter) e diverse dai crediti si applica la tassazione con aliquota ordinaria separatamente dall'imponibile complessivo
  - Unica soluzione



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

## Conferimento di azienda - art. 176 (3) Previsione di non-elusività

E' dichiarata non elusiva l'operazione con cui viene effettuato il conferimento in regime di neutralità o di imposizione sostitutiva e successivamente ceduta la partecipazione ottenuta dalla conferitaria beneficiando della participation exemption



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## Conferimento di azienda - art. 176(4)

### Requisiti per la participation exemption ai fini delle cessioni considerate non-elusive (1/3)

- Requisito ex art. 87, comma 1, lettera d) e comma 2: presunzione di esercizio di impresa da parte della conferitaria in base all'anzianità di possesso - in capo alla conferente - dell'azienda ricevuta (facilitazione di cessioni immediate in esenzione di società neocostituite); ciò vale anche ai fini del calcolo del requisito temporale richiesto per la rateizzazione della plusvalenza ai sensi dell'art. 86 (4)





**Conferimento di azienda - art. 176(4)**  
**Requisiti per la participation exemption**  
**ai fini delle cessioni considerate non-elusive (2/3)**

- requisito ex art. 87, comma 1, lettera b): presunzione di iscrizione delle partecipazioni ricevute dal conferente tra le immobilizzazioni finanziarie dei bilanci in cui erano iscritti i beni conferiti. Pertanto:
  - l'iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio si presume sia avvenuta in passato senza dover attendere la chiusura del primo bilancio;
  - è possibile non iscriverla tra le immobilizzazioni finanziarie.



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

**Conferimento di azienda - art. 176(4)**  
**Requisiti per la participation exemption**  
**ai fini delle cessioni considerate non-elusive (3/3)**

- requisito ex art. 87, comma 1, lettera a): presunzione di sussistenza dell' "holding period" come conseguenza della presunzione di iscrizione delle partecipazioni ricevute nei "bilanci" - e quindi relativi a più anni - della conferente.



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## Conferimento di azienda - art. 176 (5) Continuità del regime del doppio binario

L'eventuale eccedenza in sospensione di imposta ex art. 109, comma 4, lett. b) relativa ai beni conferiti (ad es. per ammortamenti anticipati) non viene tassata in capo alla conferente a condizione che la conferitaria ripristini il vincolo sulle riserve del patrimonio netto



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## Il regime fiscale dei conferimenti intracomunitari e le condizioni di applicabilità del regime di neutralità fiscale

La facoltà di assoggettamento ad imposta sostitutiva delle plusvalenze in sospensione d'imposta derivanti da operazioni straordinarie internazionali



## Quadro normativo

Art. 178

Art. 179

Art. 180



## Conferimento di azienda - art. 178 (1, lett.c,d)

### Ambito soggettivo ed oggettivo

- Si applica ai conferimenti di azienda o rami d'azienda da uno ad un altro soggetto, residenti in Stati diversi della Comunità e sempre che uno dei due sia residente in Italia
- Si applica, inoltre, ai conferimenti di aziende tra soggetti entrambi non residenti in Italia, purché residenti in Stati diversi della Comunità, qualora oggetto del conferimento sia una stabile organizzazione esistente nel territorio dello Stato italiano



**Conferimento di azienda - art. 178 (1, lett.c,d)**  
**Ambito soggettivo ed oggettivo**

- **Soggetto conferente e conferitario**
  - Devono appartenere ad una delle categorie indicate nella tabella A allegata al TUIR
  - Devono essere sottoposti ad una delle imposte indicate nella tabella B allegata al TUIR
- **Oggetto del conferimento**
  - Azienda, ramo d'azienda o stabile organizzazione



## Conferimento di aziende - art. 179 disciplina (1/2)

Ai conferimenti di azienda di cui all'art. 178 si applicano le disposizioni di cui all'art. 176. Conseguentemente:

- regime “obbligatorio”: tali conferimenti non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze ma l'ultimo costo dell'azienda conferita costituisce costo (finale) della partecipazione ricevuta;
- regime “opzionale”: possibilità di applicare l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176 (2-ter); nonché l'imposta sostitutiva di cui al DL 185/2008, art. 15 (10, 11 e 12)
- irrilevanza ai fini dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73 della cessione in esenzione di imposta della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento
- il soggetto conferente non residente riceverà partecipazioni che integrano ex lege i presupposti della participation exemption in relazione alla loro qualificazione come immobilizzazioni ed al periodo di possesso





Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## Conferimento di aziende - art. 179 disciplina (2/2)

Gli elementi patrimoniali dell'azienda conferita che non siano confluiti in una stabile organizzazione nel territorio dello Stato si considerano realizzati al valore normale (art. 179 (6))

Nel caso di conferimento da parte di un soggetto residente in Italia di una stabile organizzazione esistente in altro Stato membro della Comunità, le plusvalenze sono imponibili al valore normale. Dall'imposta determinata deve essere sottratto un importo pari all'imposta che lo Stato estero dove è situata la SO avrebbe prelevato in assenza della direttiva n. 90/434; in tale eventualità il costo fiscale della partecipazione ricevuta è incrementato di un importo pari all'imponibile corrispondente all'imposta versata a saldo (art. 179 (5))



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**


## **Conferimento di aziende - art. 180**

### **Riserve in sospensione**

Obbligo di ricostituire nel bilancio della SO in Italia i fondi e le riserve in sospensione di imposta (connessi all'azienda conferita) iscritti nell'ultimo bilancio del conferente residente. In caso contrario i fondi e le riserve concorrono a formare il reddito della SO.



**Caso 1: conferente e conferitario non residenti**  
**Caso 1a: conferente UE – conferitario UE azienda ITA**



Art. 176 TUIR

Art. 178 TUIR

Art. 180?

- Caso particolare

- Conferimento dell' "intera"  
stabile organizzazione


- Assonime circ. n. 51 del  
12.9.08, par. 1.3.3



Caso 1: conferente e conferitario non residenti


Caso 1b: conferente UE – conferitario UE azienda non ITA

Di norma non rilevante





Caso 1: conferente e conferitario non residenti  
Caso 1c: conferente UE – conferitario non UE azienda ITA




- ❑ Art. 176 TUIR
- ❑ Caso particolare
  - Conferimento dell' “intera” stabile organizzazione
    - Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 1.3.3



## Caso 1: conferente e conferitario non residenti

### Caso 1d: conferente UE – conferitario non UE azienda non ITA


Di norma non rilevante





## Caso 1: conferente e conferitario non residenti

### Caso 1e: conferente non UE – conferitario UE azienda ITA




- Art. 176 TUIR
- Caso particolare
  - Conferimento dell' "intera" stabile organizzazione
  - Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 1.3.3



Caso 1: conferente e conferitario non residenti

Caso 1f: conferente non UE – conferitario UE azienda non ITA




Di norma non rilevante





## Caso 1: conferente e conferitario non residenti

### Caso 1g: conferente non UE – conferitario non UE azienda ITA




- ❑ Art. 176 TUIR
- ❑ Caso particolare
  - Conferimento dell' "intera" stabile organizzazione
  - Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 1.3.3



## Caso 1: conferente e conferitario non residenti

### Caso 1h: conferente non UE – conferitario non UE azienda non ITA

Di norma non rilevante





## Caso 1: conferente e conferitario non residenti


### Caso 1i: conferente UE – conferitario UE (stesso Stato) azienda ITA

☐ Art. 176 TUIR

☐ Caso particolare

- Conferimento dell' "intera"  
stabile organizzazione

- Assonime circ. n. 51 del  
12.9.08, par. 1.3.3






Caso 1: conferente e conferitario non residenti

Caso 1l: conferente UE – conferitario UE (stesso Stato) azienda non  
ITA

- Di norma non rilevante





## Caso 1: conferente e conferitario non residenti


### Caso 1m: conferente non UE – conferitario non UE (stesso Stato) azienda ITA

☐ Art. 176 TUIR

☐ Caso particolare

- Conferimento dell' "intera"  
stabile organizzazione


- Assonime circ. n. 51 del  
12.9.08, par. 1.3.3






Caso 1: conferente e conferitario non residenti  
Caso 1n: conferente non UE – conferitario non UE (stesso Stato)  
azienda non ITA

Di norma non rilevante






**Caso 2: conferente non residente e conferitario residente**  
**Caso 2a: conferente UE – conferitario ITA azienda ITA**



- Art. 176
- Caso particolare
  - Conferimento dell’ “intera” stabile organizzazione
    - Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 1.3.3
- Rientra nella fattispecie la cd incorporazione della stabile organizzazione
- Art. 178
- Art. 180?
- Consolidato?
  - Ris. n. 110/E del 22.5.07



**Caso 2: conferente non residente e conferitario residente**  
**Caso 2b: conferente UE – conferitario ITA azienda non ITA**




- Art. 176?
  - No: azienda non in Italia
  
- Valori di “carico” della stabile organizzazione da parte di ItaCo?
  - Ris. n. 67/E del 30.3.07
  - Ris. n. 345/E del 5.8.08
  
- Art. 178?
  - Secondo alcuni Autori, il richiamo all’Art. 176 comporterebbe il riconoscimento ai fini italiani di un pregresso valore fiscale estero






**Caso 2: conferente non residente e conferitario residente**  
**Caso 2c: conferente non UE – conferitario ITA azienda ITA**



- Art. 176
- Caso particolare
  - Conferimento dell’ “intera” stabile organizzazione
    - Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 1.3.3
- Rientra nella fattispecie la cd incorporazione della stabile organizzazione
- Consolidato?
  - Ris. n. 110/E del 22.5.07




**Caso 2: conferente non residente e conferitario residente**  
**Caso 2d: conferente non UE – conferitario ITA azienda non ITA**



- Art. 176?
  - No: azienda non in Italia
  
- Valori di “carico” della stabile organizzazione da parte di ItaCo?
  - Ris. n. 67/E del 30.3.07
  - Ris. n. 345/E del 5.8.08



**Caso 3: conferente residente e conferitario non residente**  
**Caso 3a: conferente ITA – conferitario UE azienda ITA**




Art. 176

Art. 178

Art. 180



**Caso 3: conferente residente e conferitario non residente**  
**Caso 3b: conferente ITA – conferitario UE azienda non ITA**




- Art. 176?  
- No: azienda non in Italia
- Art. 178
- Art. 179  
- *Notional vs. actual tax credit* (art. 165)




**Caso 3: conferente residente e conferitario non residente**  
**Caso 3c: conferente ITA – conferitario non UE azienda ITA**

□ Art. 176





**Caso 3: conferente residente e conferitario non residente**  
**Caso 3d: conferente ITA – conferitario non UE azienda non ITA**



Art. 176?

- No: azienda non in Italia



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

## Scissioni e fusioni



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

**La Direttiva 2009/133/CE sul regime fiscale comune delle  
operazioni straordinarie intracomunitarie e la sua attuazione in  
Italia**





## Quadro normativo di riferimento

- Direttiva 23 luglio 1990 n. 90/434/CEE
- Direttiva 2005/19/CE del 17 febbraio 2005
- Direttiva 2009/133/CE del 19 ottobre 2009
- [D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544]
- Artt. 178-181 del TUIR
- D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 199
- Direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005
- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108



## Regime domestico delle scissioni e fusioni - art. 172 e 173 del TUIR

- **Regime di neutralità fiscale**
  - no realizzo/distribuzione di plusvalenze/minusvalenze sulle partecipazioni scambiate
  - no realizzo/distribuzione di plusvalenze/minusvalenze sui beni delle società, fuse, incorporate o scisse, incluse quelle relative alle rimanenze e all'avviamento
  - irrilevanza dell'avanzo/disavanzo da annullamento/concambio iscritto in bilancio
  - i beni ricevuti per effetto della fusione e della scissione sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto che avevano per il dante causa (con facoltà di applicazione dell'imposta sostitutiva)
- **Aspetti procedurali**
  - trasferimento delle posizioni soggettive
  - ricostituzione dei fondi in sospensione d'imposta
  - riporto delle perdite



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

## Le fusioni e le scissioni intracomunitarie e le condizioni di applicabilità del regime di neutralità fiscale



## Elementi soggettivi: la nozione di società di uno stato membro (1)

- Le operazioni di fusione/scissione devono riguardare società di due o più stati membri. Si considera società di uno stato membro quella che:
  - abbia una delle **forme** indicate nella tabella A allegata al TUIR, da considerarsi automaticamente aggiornata in conformità alla modifiche dell'allegato alla Direttiva;
  - sia **residente** ai fini fiscali in uno stato membro UE, purché non si consideri, in base ad una convenzione con uno stato terzo, residente al di fuori della UE;
  - sia soggetta ad una delle **imposte** indicate nella tabella B allegata al TUIR, o ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilità di opzione.



## Elementi soggettivi: la nozione di società di uno stato membro (2)

- Gli elementi soggettivi (forma, residenza, assoggettamento ad imposta) devono essere verificati in capo alle società coinvolte nelle operazioni di fusione/scissione, e non in capo ai soci delle medesime, i quali:
  - non devono rivestire una delle forme societarie previste dalla Direttiva;
  - non devono essere residenti nella UE;
  - non devono essere assoggettati ad una delle imposte previste dalla Direttiva;
  - possono essere anche **persone fisiche**.



## Elementi oggettivi: tipologia di operazioni di fusione

- Fusione propria e fusione per incorporazione
- Rilevanza della nozione civilistica di fusione (mutuata dalla III Direttiva in materia societaria)
- Conguaglio in denaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non deve essere superiore al 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta




## Elementi oggettivi: la natura intracomunitaria dell'operazione di fusione

- La natura intracomunitaria dell'operazione deve essere individuata con riferimento alla **società incorporante o risultante dalla fusione** e alla **società incorporata o fusa**, le quali devono essere situate in stati membri diversi
  
- Non assume rilevanza la residenza dei **soggetti partecipanti** (soci)



Caso 1: incorporante in SM1, incorporata in ITA, incorporata in SM2




- L'operazione è intracomunitaria perché tutti soggetti coinvolti sono residenti in stati membri diversi






## Caso 2: incorporante in SM1, incorporata in ITA, incorporata in ITA



- L'operazione è intracomunitaria perché viene rispettato il requisito di dualità tra stato dell'incorporante e stato delle incorporate




### Caso 3: incorporante in ITA, incorporata in ITA, incorporata in SM1



- L'operazione è intracomunitaria perché almeno una delle incorporate è residente in uno stato membro diverso da quello dell'incorporante
- La parte domestica dell'operazione è regolata dalla norma sulle fusioni domestiche




**Caso 4: società risultante dalla fusione in SM1, società fusa in ITA,  
società fusa in ITA**



- Si deve ritenere che l'operazione sia intracomunitaria perché viene rispettato il requisito di appartenenza a stati membri diversi alla conclusione dell'operazione




## Caso 5: incorporante in SM1, incorporata in SM2, SO in ITA



- L'operazione è intracomunitaria perché l'incorporante è residente in uno stato membro diverso da quello dell'incorporata
- Art. 178.1.d, estende il regime alle fusioni tra soggetti non residenti, con riguardo alle SO in Italia




## Caso 6: incorporante in SM1, incorporata in SM2, partecipazione in ITA



- L'operazione è intracomunitaria perché l'incorporante è residente in uno stato membro diverso da quello dell'incorporata
- Vicende relative alla partecipazione nella società residente in Italia



## Caso 7: incorporante in SM1, incorporata in SM1, SO in ITA



- L'operazione non è intracomunitaria perché l'incorporante e l'incorporata sono residenti nel medesimo stato membro
- Neutralità può essere garantita dall'art. 172, se ricorrono alcune condizioni
- RM 12/02/2008 n. 42/E (UK)
- RM 3/12/2008 n. 470/E (GER)



## Elementi oggettivi: la tipologia di operazioni di scissione

- Scissioni totali e scissioni parziali
- Assegnazione ai partecipanti delle azioni o quote delle società beneficiarie in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nel soggetto scisso
- Oggetto della scissione devono essere azienda o complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa
- Conguaglio in denaro ai partecipanti della società scissa non deve essere superiore al 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta



## Elementi oggettivi: la natura intracomunitaria dell'operazione di scissione

- La natura intracomunitaria dell'operazione deve essere individuata con riferimento alla **società scissa** ed almeno una delle **società beneficiarie**, le quali devono essere situate in stati membri diversi
  
- Non assume rilevanza la residenza dei **soggetti partecipanti** (soci)





## Il regime fiscale delle fusioni e scissioni intracomunitarie: la posizione dei soci

- Cambio delle partecipazioni originarie (art. 179.4 del TUIR):
  - il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ipotesi di realizzo di plusvalenze/minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporate, fusa o scissa
  - il valore fiscale delle partecipazioni scambiate viene assunto dalle partecipazioni ricevute in proporzione al valore ad esse attribuite in sede di determinazione del rapporto di cambio
  - in caso di conguaglio in denaro si applicano le disposizioni dell'art. 47.7 del TUIR e, ricorrendone le condizioni, degli artt. 58 e 87 del TUIR



## Il regime fiscale delle fusioni e scissioni intracomunitarie: la posizione della società

- Fusioni e scissioni “**in uscita**”
  - società incorporata o scissa residente in Italia senza SO all'estero
  - società incorporata o scissa residente in Italia con SO all'estero
- Fusioni e scissioni “**in entrata**”



## Il regime fiscale delle fusioni e scissioni intracomunitarie: la posizione della società

- Fusioni e scissioni “in uscita” in assenza di SO all'estero
  - rinvio alle regole domestiche (**neutralità** e **continuità** dei valori ex artt. 172 e 173 TUIR)
  - realizzo a valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in SO in Italia dell'incorporante/beneficiaria (art. 179.6 TUIR)
  - ricostituzione dei fondi in sospensione d'imposta iscritti nell'ultimo bilancio della società incorporata/scissa nella contabilità della SO (art. 180 TUIR)
  - riporto delle perdite (art. 181 TUIR)



## Il regime fiscale delle fusioni e scissioni intracomunitarie: la posizione della società

- Fusioni e scissioni “in uscita” in presenza di SO all’estero
  - stesse regole previste per le fusioni e scissioni “in uscita” in assenza di SO all’estero
  - realizzo a valore dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale riferibili alle SO all’estero della società incorporata/scissa (art. 179.3 TUIR)
  - riconoscimento di un credito d’imposta “virtuale” in misura pari all’imposta che sarebbe stata prelevata dallo stato dove è situata la SO in assenza del regime di neutralità previsto dalla Direttiva (art. 179.3)



## Il regime fiscale delle fusioni e scissioni intracomunitarie: la posizione della società

- Fusioni e scissioni “in entrata”
  - rinvio alle regole domestiche (**neutralità** e **continuità** dei valori ex artt. 172 e 173 TUIR)
  - attrazione di materia imponibile in Italia
  - individuazione del valore fiscale delle attività/passività rivenienti dalla società incorporata/scissa non residente (RM 5 agosto 2008, n.345/E)
  - riporto delle perdite



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

**Il regime fiscale del trasferimento di sede all'estero e gli orientamenti della giurisprudenza comunitaria sulla exit tax**



## Il trasferimento all'estero della residenza di società

- Fenomeno liquidatorio/estintivo (discontinuità giuridica) ovvero modifica statutaria (continuità giuridica)
- Perdita di potestà impositiva per lo stato di emigrazione assimilabile all'estromissione di beni societari dal regime fiscale d'impresa (art. 86.1.c del TUIR)
- Artt. 166 e 179.3 del TUIR



## Orientamenti della giurisprudenza comunitaria in tema di exit taxation

- Sentenza CGE 11 marzo 2004 n. C-9/02 (“de Lasteyrie du Saillant”)
- Sentenza CGE 7 settembre 2006 n. C-470/2004 (“N”)
- Sentenza CGE 29 novembre 2011 n. C-371/2010 (“National Grid Indus”)